



Università del Salento

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE**

---

**La Normativa di Sicurezza nelle Università-  
Applicazione-Sanzioni**



A cura Dell'ing. Sabina Spagnolo

E dell'Ufficio Sicurezza sul Lavoro  
del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione  
Coordinatore ing. Domenico Camarda



## **Sommario**

Prefazione .....	3
1. Normativa in materia di Sicurezza del Lavoro.....	5
2. La normativa di sicurezza nelle università.....	5
3. Definizioni .....	5
4. Compiti e Responsabilità delle figure di vertice (art. 3-4-5-6D.M.363/98).....	10
5. Obblighi dei lavoratori.....	12
6. Prevenzione, disposizioni e misure organizzative.....	12
7. Sanzioni.....	13
8. Conclusioni.....	14



## Prefazione

Negli ultimi tempi si sente molto parlare di salute e sicurezza sul lavoro, e, purtroppo, i giornali riportano in continuazione notizie di infortuni, troppo spesso mortali, che avvengono sui luoghi di lavoro.

Nelle università la situazione appare più tranquilla, non tanto perché le leggi siano ben rispettate od i controlli siano più attenti e scrupolosi, ma, perché le statistiche ci dicono che la probabilità che accadano incidenti gravi in questi settori non è stata fino ad oggi preoccupante, come lo è stata per le costruzioni e l'industria.

Si può parlare di "sicurezza" quando la soglia di rischio, cioè la probabilità che un evento possa deteriorare in danno, "percepita" dalla società (ossia dalle persone coinvolte) è considerata accettabile. Il rischio è espresso come prodotto tra la probabilità con cui un danno può accadere e l'entità del danno stesso:

$$R = P \times M$$

dove R è il rischio, P è la probabilità con cui l'evento può accadere ed M è la magnitudo, cioè la gravità del danno.

Nelle università, generalmente, i luoghi più pericolosi sono i laboratori, dove, durante lo svolgimento delle normali funzioni, i lavoratori possono subire dei danni fisici, come: tagli, ustioni, ferite di diverso genere ed entità; oppure, possono essere esposti ad emissioni pericolose (esposizione ad agenti chimici o a sorgenti rumorose). Altri eventi dannosi possono avvenire a causa delle carenze strutturali di edifici obsoleti, o che non rispettano completamente le prescrizioni di sicurezza: ad esempio cadute o scivolamenti dovuti alla mancanza di parapetti od a pavimenti non conformi alla normativa.

Le possibilità di farsi male possono essere diverse e dipendere, quindi, da fattori diversi. In un laboratorio, ad esempio, dipendono dalla **probabilità** che un evento dannoso possa accadere, che può variare col numero di persone che accedono al laboratorio, o con la frequenza con cui viene eseguita l'azione che espone al pericolo, o con la quantità di sostanza pericolosa manipolata, ecc., ma anche dalle conseguenze (**magnitudo**) che dallo stesso evento possono derivare, che a loro volta possono dipendere dall'aver indossato dei dispositivi di protezione, oppure dall'aver usato attrezzature idonee, o anche dal conoscere ed applicare comportamenti corretti, sviluppati e diffusi proprio per evitare il verificarsi dell'evento temuto.

Ogni situazione di pericolo ha, quindi, un suo livello di rischio, ed una buona politica di intervento per la sicurezza, non può che partire da una valutazione di criticità delle diverse situazioni, per stabilire la priorità degli interventi possibili con le risorse a disposizione. Ovviamente, quando si dovesse prevedere un evento dannoso così pesante da procurare una lesione grave o, addirittura, la morte di un lavoratore, il rischio risulta essere comunque altissimo, poiché, anche se la probabilità che si verifichi fosse molto bassa, la conseguenza sarebbe inaccettabile!

La realtà universitaria, come detto all'inizio, è sicuramente meno pericolosa di un cantiere edile, dove tutto è provvisorio, o di un'acciaieria, dove le attività affaticano le persone fin quasi ai margini della tollerabilità fisica, ma, purtroppo, anch'essa è soggetta a registrare infortuni di varia natura. Anzi, proprio la notevole variabilità delle



Università del Salento

## DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

---

attività che si svolgono al suo interno (basti pensare ai diversi campi di interesse presenti, dal chimico al biologico, al fisico, al meccanico, ecc.) e la possibile presenza nei laboratori di ricerca di situazioni "prototipo", non ancora analizzate nella loro pericolosità, deve farci comprendere l'importanza di dover applicare, con la dovuta attenzione, procedure di sicurezza ancora più complesse ed articolate di quelle utilizzate nei settori notoriamente considerati più a rischio e di cui, comunque, sono ben note le regole di buona prassi.

L'opuscolo che segue dà indicazioni sulla normativa vigente in materia di sicurezza, e sulle figure che devono occuparsi di rendere sicuri gli ambienti di lavoro universitari.



**La normativa di sicurezza nelle Università- applicazione-sanzioni**

**1. Normativa in materia di Sicurezza del Lavoro.**

Dal 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, cioè il Decreto Lgs.vo 9 aprile 2008, n.81: "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro".

Tale testo ha raggruppato tutte le leggi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, finora emanate.

La particolare realtà degli Atenei, ha reso necessaria la stesura di un Decreto Ministeriale, risalente al 1998, conosciuto come il D.M. 363/98, dal titolo: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle **Università** e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs.vo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni."

**Il succitato Testo Unico** (D.Lgs.vo 81/08) ha sostituito il più conosciuto decreto **626/94**, ma **non abroga** (finché non saranno emanati decreti attuativi ad hoc) il D.M. 363/98, cui le università devono fare ancora riferimento.

**2. La normativa di sicurezza nelle università.**

Il D.M. 363/98 che, come detto, applica la normativa di sicurezza agli ambienti universitari, è costituito da soli 10 articoli.

In questi articoli è indicato chi sono gli "attori" della sicurezza, a chi sono attribuite le responsabilità nella formazione del personale, di chi sono le responsabilità della gestione delle attività di ricerca, con particolare riferimento alla progettazione di prototipi e a tutto ciò che è sperimentale e, quindi, non soggetto a normative ben definite.

Gli attori della sicurezza per il D.M. 363/98 sono:

- **il Datore di lavoro;**
- **i Responsabili dell'attività Didattica o di Ricerca In Laboratorio (RADRL).**

**3. Definizioni**

Facendo un confronto tra il D.Lgs.vo 81/08, Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro ed il D.M. 363/98, si può notare che nell'elenco dei soggetti di riferimento del T.U., non si parla di RADRL, essendo questa una figura presente unicamente nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, ma si parla, oltre che del **Datore di Lavoro**, anche di **Dirigenti** e di **Preposti**, che vanno ricercati nell'organizzazione gerarchica delle Università, per la giusta attribuzione di obblighi e poteri.

Proviamo, quindi, a spiegare chi sono e cosa sono, nell'organizzazione universitaria:

- A. i datori di lavoro;
- B. i dirigenti;
- C. i preposti;
- D. i RADRL;
- E. i lavoratori;
- F. le unità produttive;
- G. i laboratori.



**A. datore di lavoro**

- secondo l'art 2 comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 81/08: <<.. è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...>>.
- secondo l'art 2 del D.M. 363/98: <<il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ..... dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore>>.

Da quanto riportato si evince che, nelle università, il datore di lavoro potrebbe essere individuato sia nel Magnifico Rettore sia nei soggetti di vertice, quali tutti i direttori di Dipartimento, di Centri e Biblioteche autonome, i presidi di facoltà, il Direttore amministrativo, cioè tutti coloro i quali sono al vertice di un'unità produttiva ed hanno poteri di spesa e di gestione.

L'art. 3 del D.M. 363/98 "obblighi ed attribuzioni del rettore" chiarisce, però, che, anche nel caso in cui con Decreto Rettorale il datore di lavoro sia individuato nei soggetti di vertice delle unità produttive, il Magnifico Rettore ha degli obblighi non delegabili, di cui si dirà in seguito.

**B. dirigente**

- secondo l'art 2 comma 1, lettera d) del D.lgs.vo 81/08: <<.. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa>>;

Nel D.M. 363/98 non si parla esplicitamente di dirigenti, ma egli va sicuramente individuato in un soggetto al vertice di una struttura; quindi, anche ai sensi del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme di sicurezza (D.R. n°1029 del 9/05/2007), hanno la qualifica di Dirigenti: il **Direttore Amministrativo**, i **Direttori di Dipartimento** ed i **Presidi di Facoltà**, i **Direttori di Centri** e **Biblioteche autonome**.

**C. preposto**

- secondo l'art 2 comma 1, lettera e) del D.lgs.vo 81/08: il preposto <<....."in ragione delle competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa>>.

Anche la figura di preposto non è esplicitata nel D.M. 363/98; esso, in ragione della definizione data nel Testo Unico, può essere individuato fra i **Professori**, i **Ricercatori**,



ma anche tra i **dipendenti**, appartenenti al personale Tecnico – Amministrativo, in posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori;

#### **D. RADRL**

Veniamo adesso alla definizione del RADRL, figura prima introdotta e, come già detto, presente solo all'interno delle università:

secondo l'art 2 comma 5 del D.M. 363/98: egli è <<.....il soggetto che, individualmente, o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.>>.

*nota: il ruolo del RADRL, può, contestualmente, essere interpretato dal Dirigente o da un Preposto, a seconda della natura dell'incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente svolge in azienda. Ad esempio, un ricercatore che lavora in laboratorio è sicuramente un RADL, responsabile, per se stesso o per altri (dottorandi, tesisti, ecc), della propria attività, ma, spesso è contestualmente, un preposto nei confronti di un tecnico di laboratorio o degli stessi dottorandi e tesisti, che sono tenuti ad osservare le direttive impartite dal ricercatore in materia di sicurezza, relative all'attività svolta. Mentre, un direttore di Dipartimento è, come detto, un Dirigente, ma è anche un RADRL, se, personalmente, svolge attività didattica o di ricerca nei laboratori, e deve adempiere agli obblighi del RADRL, oltre a quelli del Dirigente. Ovviamente alcuni obblighi possono essere delegati, valutando attentamente qualifiche, mansioni, e potere di spesa del delegato.*

#### **E. Lavoratori**

Si intende per lavoratore ogni persona che svolga attività presso le strutture dell'università. Ai Lavoratori appartengono:

- ✓ Il Personale Docente;
- ✓ Il Personale Tecnico – Amministrativo;
- ✓ I Ricercatori;
- ✓ Il **Personale non strutturato**;
- ✓ Gli **Studenti che accedano a laboratori**.

#### **F. Unità produttive**

sono i centri dotati di poteri di spesa, quali:

- ✓ Strutture Amministrative;
- ✓ Presidenze di Facoltà;
- ✓ Dipartimenti;
- ✓ Istituti;
- ✓ Centri di Servizio o di Assistenza.



### **G. Laboratori**

Sono i luoghi in cui si svolgono attività che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero agenti chimici o biologici. Sono da intendersi laboratori anche i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede (es. campagne archeologiche, geologiche, ecc.)

I laboratori si distinguono in:

- ✓ Laboratori di Didattica;
- ✓ Laboratori di Ricerca;
- ✓ Laboratori di Servizio.

Altre definizioni che riguardano la sicurezza in tutti gli ambiti lavorativi e, quindi, anche nelle Università, che ci saranno d'aiuto per comprendere quanto ancora verrà spiegato, sono quelle che seguono:

**Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** (sez. III del D. Lgs.vo 81/08) = Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è, per definizione, l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; nelle Università, visto l'elevato numero di lavoratori dipendenti, il SPP è interno all'Ateneo;

**Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** = il Documento di Valutazione è il documento che contiene la valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Medico Competente** (art. 38 del D. Lgs.vo 81/08) = il Medico Competente è, per definizione, un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui agli artt. 38-40 del decreto.






Vediamo in particolare, cosa accade nell'Università del Salento.

Con Decreto Rettorale 1029, del 09/05/2007, si è stabilito che :

**il datore di lavoro è il Magnifico Rettore**

**in tutte le strutture in cui sono presenti dei laboratori didattici o di ricerca vale il seguente schema:**



Legenda:

	in staff con il rettore
	legame di collaborazione
	legame di dipendenza gerarchica



**4. Compiti e Responsabilità delle figure di vertice (art. 3-4-5-6D.M.363/98).**

Sperando di aver fatto chiarezza, riguardo agli "attori" della sicurezza nelle università, passiamo a vedere, schematicamente, alcuni dei principali compiti e responsabilità di queste figure:

<b>Compiti</b>	<b>Responsabili</b>
Assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;	Rettore - <u>Compito non delegabile</u>
Stesura del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, da presentare al Consiglio di Amministrazione	Rettore - <u>Compito non delegabile</u>
Nomina del Medico competente	Datore di lavoro
Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro RADRL
Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro con la collaborazione del RADRL
Formazione ed Informazione del Personale	Datore di lavoro RADRL
Adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere	RADRL
Frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte	RADRL

Dallo schema precedente si può notare che il D.M. 363/98, per rispettare la libertà di ricerca e di didattica, attribuisce ai Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio, compiti e responsabilità consistenti, che, normalmente, nelle altre aziende, sono proprie del Datore di Lavoro e dei Dirigenti.

I RADRL sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi del proprio laboratorio ed a collaborare nella stesura del Documento di Valutazione (DVR). **La responsabilità della valutazione, dunque, spetta in via concorrente al Datore di Lavoro ed al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio.**




Inoltre, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio (art. 5 D.M. 363/98) "...è tenuto, all'inizio di ogni anno accademico, e prima di iniziare nuove attività, ad identificare tutti i soggetti esposti a rischio...". Si attiva per eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro (ma soprattutto, in questo caso, al Direttore del Dipartimento di Ricerca). ..."Fermo restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione e informazione, anche il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio .....provvede direttamente, o avvalendosi di qualche fidato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate....."

È molto importante, oltre che previsto per legge, che il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio collabori con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**NOTA IMPORTANTE:** per rendere operativa la fondamentale collaborazione che deve esserci tra RADRL e SPP, l'Ateneo, tramite il Regolamento in materia di sicurezza, ha nominato delle figure di "collegamento" chiamate **Coordinatori per la sicurezza** che, si legge nel regolamento <<...hanno funzioni di coordinamento delle attività di prevenzione e protezione per conto del Responsabile della Struttura (Dirigente), col quale collaborano ed al quale rispondono>>. Queste figure sono molto utili ai RADL per effettuare la valutazione dei rischi e al SPP come linea preferenziale di comunicazione con le strutture.

Potremmo schematizzare in questo modo il rapporto su descritto:



**Per poter svolgere le funzioni suddette, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio ha il diritto-dovere di ricevere la formazione adeguata in**



**materia di sicurezza relativa alle proprie attività.** (art. 5 comma 3 lettera e, del D. M. 363/98).

### **5. Obblighi dei lavoratori.**

Finora si è parlato di responsabilità di figure di vertice ma tutti i lavoratori hanno degli obblighi e delle responsabilità:

in particolare dal D. Lgs.vo 81/08 emerge che:

obblighi del preposto: tra gli obblighi dei preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, leggiamo (art. 19) il “.....**sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;.....**verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;.....informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;.....**segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;..... **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

*N. B.: È importante sottolineare che la **qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda, più che a formali qualificazioni giuridiche.** “Cassazione Penale Sez. III – Sentenza n. 22118 del 3 giugno 2008 “.*

obblighi del lavoratore: tra gli obblighi dei lavoratori, leggiamo (art. 20) “.....**prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni**, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.....”I lavoratori devono, in particolare, **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; .....**utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;** ..... **segnalare**, immediatamente, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ..... **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità ..... **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**..... non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; .....**partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

### **6. Prevenzione, disposizioni e misure organizzative.**

Abbiamo visto chi deve occuparsi della sicurezza nelle Università, i loro compiti e responsabilità, ma, nel Testo Unico, si trovano anche delle indicazioni su come fare



“Sicurezza”, cioè come fare per rendere più sicuro il luogo di lavoro. Laddove non si riscontrino situazioni standardizzate, è necessario un approccio differente, dedicato alla particolarità del caso.

Nel D. Lgs.vo 81/08, al fine di ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, si citano spesso le parole “**disposizioni**” e “**misure organizzative**” quali elementi del sistema sicurezza in azienda.

Queste “**disposizioni e misure organizzative**” permettono di integrare o sostituire misure di controllo dei rischi di tipo tecnologico, oppure possono essere utilizzate come misure transitorie di controllo, nell’attesa di adeguamenti che non possono essere realizzati in breve, perché richiedono tempi lunghi di attuazione e/o ingenti risorse.

Nelle università, realtà, come già detto, in continuo cambiamento, è fondamentale individuare, soprattutto nei laboratori, delle “**Procedure di Sicurezza**”, per l’utilizzo di tutte quelle apparecchiature che mantengono un rischio residuo, non eliminabile con interventi mirati. Le **disposizioni** e le **misure organizzative**, di cui sopra, sono proprio il contenuto principale delle procedure di sicurezza.

Le procedure di sicurezza rappresentano una delle possibili risposte nell’azione continua di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IMPORTANTE! La presenza di una procedura sul luogo di lavoro, formalizzata, in cui siano definite in maniera chiara le responsabilità, diventa un vero e proprio strumento di tutela nel momento in cui possono verificarsi degli eventi avversi.

## 7. Sanzioni.

È noto a tutti che chi non obbedisce alle prescrizioni di legge viene sanzionato. Le sanzioni cui si può incorrere sono, ovviamente, di diversa entità, a seconda delle responsabilità del soggetto e della gravità dell’infrazione.

Il D. Lgs.vo 81/08 è composto da XIII Titoli, alla fine di ogni titolo sono previste le sanzioni in cui si incorre, per la disattenzione degli articoli in essi contenuti.

Per brevità, non essendo possibile riportare tutti gli articoli di legge in cui si individuano le sanzioni in cui si può incorrere, si riportano, schematicamente, le **sanzioni** del Capo IV, Sez. I, del Titolo I (**Disposizioni Generali**):

- il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono punibili con l’arresto fino ad un massimo di un anno e 6 mesi o con un’ammenda (fino ad un massimo di 15.000 euro) per la violazione degli obblighi generali di cui si è parlato in quest’opuscolo;

- il Preposto è punibile con l’arresto fino ad un massimo di 3 mesi, o con un’ammenda (massimo di 2000 euro), nei limiti dell’attività alla quale è tenuto, in osservanza degli obblighi generali dell’art. 19 (obblighi del preposto).

- i Lavoratori sono punibili con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 600 euro per la violazione dell’articolo 20 (obblighi del lavoratore).



### 8. Conclusioni.

- È necessario il contributo di tutti i lavoratori, a qualsiasi livello, per realizzare degli ambienti "sicuri". La sicurezza si ottiene, soprattutto, con la prevenzione;
- La prevenzione può essere attuata solo da personale informato sui rischi e formato sulle attività rischiose.
- La formazione è un diritto-dovere di tutti i lavoratori.
- L'organizzazione imposta dal decreto, che obbliga i responsabili a conoscere tutti gli utenti dei laboratori, obbliga alla formazione degli utenti stessi e alla messa in atto di procedure di sicurezza, per la prevenzione degli infortuni, favorisce il naturale instaurarsi di un Sistema di Qualità, in cui nulla o poco è lasciato al caso. Tutto ciò non può che migliorare l'intera gestione degli ambienti lavorativi, soprattutto quelli di ricerca, in cui un passo falso potrebbe equivalere a fare molti passi indietro.

**Note:**

**Il Testo unico entrato di recente in vigore, con i suoi 304 articoli e gli allegati, potrebbe spaventare i non addetti ai lavori....**

**Questo opuscolo vuole puntare l'attenzione sulle figure e sulle responsabilità individuate dalla legge nell'ambito universitario, oltre che a sensibilizzare gli utenti sulla conoscenza delle problematiche di sicurezza. Il presente opuscolo non può certamente sostituirsi alla lettura della legge.**

**Si ricorda che i testi integrali del D.M. 363/98 e del Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, si possono trovare nella bacheca del Dipartimento di Ingegneria.**